



European
Social
Charter

Charte
Sociale
Européenne



COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L'EUROPE

**EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS
COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX**

27 May 2014

Case Document No. 1

Associazione sindacale La Voce dei Giusti v. Italy
Complaint No.105/20143

**COMPLAINT
(Italian)**

Registered at the Secretariat on 22 April 2014

RECLAMO COLLETTIVO

Presentato secondo quanto previsto dal Protocollo addizionale del 1995, relativo al sistema di reclami collettivi, e dalle Regole nn. 23 e 25 delle Regole del Comitato Europeo dei Diritti Sociali

Presentato da: ASSOCIAZIONE SINDACALE LA VOCE DEI GIUSTI, con sede in Via del Santuario della Madonna dei Sette Dolori, n° 256 - CAP 65125 - Pescara (Pe), C.F.: 91125260686;

CONTRO

Lo Stato Italiano ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Italiano (MIUR), in persona del Ministro pro tempore;

CON RIFERIMENTO ALLA VIOLAZIONE DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA ED IN PARTICOLARE

- Della Parte I, comma 10, secondo cui *“ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale”*;
- Della Parte II art. 10, *“Diritto alla Formazione”*;
- Della Parte V, lett. E, in relazione alla Parte I, Art. 10

PER L'IMPUGNAZIONE E L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA'

Delle norme nazionali mediante cui sono stati disciplinati e definiti i requisiti e le modalità per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nei punti in cui prevedono impediscono ai docenti precari di III fascia d'Istituto Italiani il libero l'accesso a tali percorsi, ed in particolare dei seguenti decreti ed atti amministrativi:

- a) del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, art. 13, nella parte in cui prevede che l'accesso ai Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità sia a numero programmato e *‘riservato ai docenti abilitati’*;
- b) del D.M. 30 settembre 2011, in G.U. 2 aprile 2012, n. 78 rubricato *“criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli artt. 5 e 13 del D.M. n. 249/2010”* nella parte in cui, all'art. 5, prevede che i corsi sono riservati *“a docenti in possesso di abilitazione”*;
- b1) del medesimo D.M. nella parte in cui, all'art. 2, prevede che la programmazione dei corsi *“è definita sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità”*;
- c) Decreto Ministeriale n. 706 del 9 Agosto 2013 con cui sono stati definiti i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2013/2014;
- d) dei bandi emanati dalle seguenti università italiane: L'Aquila, della Calabria, Suor Orsola Benincasa, Salerno, Bologna, Udine, Foro Italico, Roma Tre, Studi Internazionali UNINT, Lumsa, Genova, Bergamo, Milano Bicocca, Cattolica, Macerata, Urbino Carlo Bo, Molise, Torino, Bari, Cagliari, Enna Kore, Messina, Palermo, Firenze, Pisa, Siena, Perugia, Padova, Trento, della Valle d'Aosta, Modena;
- e) del DDG 16 Aprile 2012, n°7, nella parte in cui prevede che ai docenti soprannumerari di ruolo, l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sia libero e senza sbarramenti, operando quindi una discriminazione tra il personale assunto con contratto a tempo determinato e indeterminato, e nega quindi tale opportunità al personale docente precario che da anni opera sulle cattedre di sostegno;

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto dei docenti precari di III fascia d'Istituto italiani alle dipendenze dell'amministrazione ad accedere senza sbarramento ai percorsi volti all'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dall'art. 13 del DM 249/2010, denominato Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola...";

PREMESSA

1. Status giuridico dei docenti precari di III Fascia d'Istituto Italiani

Non è facile orientarsi nell'intricata normativa che regola il reclutamento nelle scuole italiane statali, frutto di una sovrapposizione non sempre organica ed ordinata di decreti e norme, che ha portato alla creazione di un labirinto di graduatorie e fasce a loro volte suddivise internamente in una miriade di classi di concorso e talvolta in sottocategorie. Ciò premesso, è opportuno precisare che, in accordo con il principio di buon andamento delle pubbliche amministrazioni sancito dall'art. 97 Cost.¹, la normativa nazionale prevede che l'accesso ai pubblici uffici sia subordinato al possesso di idonei titoli e qualifiche, indipendentemente dalla graduatoria di inserimento. In attuazione di tali norme, i dirigenti statali, non possono in alcun modo assumere personale definito non qualificato, non abilitato o non idoneo, nemmeno con contratti a tempo determinato.

Secondo invece l' art. 34 del Dlgs 165/2001, Testo unico sul Pubblico Impiego, "*l'accesso ai pubblici uffici avviene tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta che si conformano ai seguenti principi: [...] adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*".

Appartengono alla categoria dei "docenti precari di III fascia d'Istituto", coloro che possono accedere all'insegnamento, attraverso l'inserimento in graduatorie ministeriali di merito, le quali essendo "*meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei*" risultano valide a tutti gli effetti, per l'assunzione del personale precario da utilizzarsi per l'insegnamento presso le scuole statali Italiane di ogni ordine e grado.

Le Graduatorie di Circolo e d'Istituto, oltre ad avere a tutti gli effetti il valore di una pratica concorsuale per soli titoli², così come oggi le conosciamo, sono il frutto della riforma operata dalla Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, e del Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, e sono state aggiornate e reintegrate a partire dal 2001 con cadenza biennale/triennale.

E' significativo e indicativo che i decreti di cui si riporta a seguire un breve estratto, riguardanti la III fascia delle Graduatorie d'Istituto, definiscano l'accesso a tali graduatorie/fasce come riservato esclusivamente ai soggetti in possesso di validi titoli all'insegnamento e all'immissione in ruolo!

Decreto Ministeriale 25 maggio 2000, n. 201, Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, Art. 5 "Graduatorie di circolo e di istituto":

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3...

terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

A.S. 2001/2002-2002/2003-2003/2004 - **Decreto Ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001:**

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto: 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:..

Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:...

¹ Si cita a tal proposito l' art. 20 della Legge 93/83: "*l'accesso ai pubblici uffici avviene tramite procedure selettive, volte all'accertamento della professionalità richiesta che si conformano ai seguenti principi: [...] adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*"

² Si precisa che gli stessi decreti con cui tali graduatorie sono state periodicamente aggiornate e integrate precisano e ribadiscono tale concetto.

A.S. 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - **Decreto Ministeriale 28 luglio 2004, n. 64:**

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:..

Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:....

A.S. 2007/2008 - 2008/2009 - **Decreto Ministeriale 21 giugno 2007:**

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto, comma 1: Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:..

TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:....

A.S. 2009/2010 – 2010/2011 - **D.M. 56 del 28 maggio 2009:**

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

- TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:...

A.S. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 - **DM. n. 62 del 13 luglio 2011:**

Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto: 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:..

TERZA FASCIA: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto. I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:...

La tipologia di contratto e le specifiche prestazioni richieste al personale docente sia esso assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato, indipendentemente dalla graduatoria di estrazione, sono esattamente le stesse e fanno riferimento alle attività attribuite al profilo professionale di docente contenute e ordinate nel vigente C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale del comparto scuola). La chiamata in servizio può variare a seconda della graduatoria attraverso la quale si è chiamati, essa può avvenire per nomina del provveditorato, o per nomina del dirigente scolastico. Non una differenza di mansioni, dunque, ma di graduatorie!

I docenti precari di III fascia d'Istituto, bocciano e promuovono studenti, firmano documenti ufficiali, sono commissari d'esame e possono rivestire all'interno dei singoli istituti incarichi dirigenziali o di responsabilità, al pari dei colleghi di ruolo o provenienti da altre graduatorie.

E' inoltre opportuno precisare che di recente, le Commissioni Europee, pronunciandosi definitivamente, hanno riconosciuto il valore di alcuni dei titoli che danno accesso alle Graduatorie di Circolo e d'istituto di III fascia, accogliendo la Petizione n. 0567/2011, presentata da un docente di scuola primaria in possesso di Diploma di Maturità Magistrale, e avente titolo all'inserimento nelle predette graduatorie di Circolo e d'Istituto. Sia il Ministero dell'Istruzione Italiano, che la Commissione Europea sono giunti alla conclusione non solo che il Diploma Magistrale costituisce valida qualifica all'insegnamento, ma anche che i concorsi per esami e titoli non hanno mai avuto funzione abilitante, e che essi erano una semplice procedura di reclutamento del personale scolastico³.

2. L'insegnante di sostegno: L'insegnante di sostegno è un docente, previsto dalla Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla classe in cui è inserito il soggetto cui è destinata la sua attività, per attuare "forme di

³ Parlamento Europeo nota del 31/01/2014 - PE519.572v02-00 CM\1017788EN,
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-519.572&format=PDF&language=EN&secondRef=02>

integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni". È spesso nominato dal Provveditore agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la presenza di alunni "diversamente abili" certificati.

Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti che necessitano del sostegno, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di sostegno adeguato alle esigenze.

L'insegnante di sostegno assume l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno certificato, ma al contempo assume la corresponsabilità della programmazione e dell'attività educativa e didattica complessiva nella classe e/o nelle sezioni in cui opera, partecipa alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (Legge 104/92, comma 13); inoltre, svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).

Le modalità con cui viene individuato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n. 331/98 (art. 37 e art. 41), integrato dalla Legge n. 448/98, (art.26 comma 16).

3. Chi può fare l'insegnante di sostegno? Il Miur, con nota prot. 19030 del 21 novembre 2008, ha chiarito che ai sensi della Legge 104/92, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e del D.M. 13 giugno 2007 (Regolamento delle supplenze dei docenti), n. 131, "*l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati*".

Gli insegnanti privi di specializzazione al sostegno, indipendentemente dalla graduatoria di estrazione quindi, per espressa previsione di legge, possono aspirare alle supplenze sul sostegno in mancanza di docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.

E ciò, stante la penuria tanto di corsi di specializzazione, è ampiamente avvenuto poiché in molte provincie italiane la carenza di personale specializzato ha reso necessaria, da parte delle istituzioni scolastiche, la nomina di docenti appartenenti ad altre classi di concorso su posti di sostegno .

Così numerosi docenti precari della terza fascia d'istituto, hanno prestato il loro servizio presso le scuole di ogni ordine e grado proprio in qualità di insegnanti di sostegno. Hanno quindi, per ribadire un concetto già espresso, al pari degli insegnanti specializzati, stipulato contratti con i quali sono stati assegnati, in piena contitolarità con gli altri docenti, alle classi in cui sono inseriti i soggetti destinatari del servizio per attuare "forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni" (Legge 517/77).

In qualità di insegnanti di sostegno, quindi, hanno avuto un ruolo determinante nel processo di integrazione degli alunni con disabilità, integrato nell'organizzazione della scuola. Quali insegnanti di sostegno non si sono limitati al rapporto esclusivo con l'allievo in situazione di handicap, ma hanno lavorato con la classe, così da porsi come mediatori tra l'allievo disabile e i compagni, tra l'allievo disabile e gli insegnanti, tra l'allievo disabile e la scuola.

4. Come si formavano e si specializzavano gli insegnanti di sostegno Italiani nel passato: In passato, la formazione dell'insegnante di sostegno, come per molte altre categorie di docenti, è stata oggetto di alcune rettifiche, rese necessarie proprio dalla prassi scolastica. Inizialmente, infatti, furono istituiti dei corsi di specializzazione della durata biennale e di tipo monovalente, limitati quindi alla formazione per singole tipologie di minorazione: vista, udito, psicofisica (DM 26/06/76). Tuttavia, dopo quasi 10 anni di esperienza, i corsi monovalenti sembrarono inadeguati a rispondere ai bisogni dell'integrazione generalizzata, dal momento che non era semplice creare per i minorati della vista e dell'udito posti per attività di sostegno, con un docente, di regola, ogni quattro alunni con la stessa minorazione.

Con DM del 24/04/86 furono quindi pubblicati i programmi dei corsi di specializzazione polivalente con maggiore attenzione e spazio per le tematiche generali di carattere metodologico e didattico, in modo da consentire agli specializzati di concentrare i loro interventi solo in campo didattico, ma ampliandoli a qualsiasi tipologia di minorazione di cui gli alunni fossero portatori.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che aveva ribadito l'apertura anche nelle scuole superiori agli alunni in situazione di handicap, si provvide ad un'ulteriore riforma dei contenuti dei programmi, approvati con DM n. 226/95 e le cui modalità organizzative sono state regolate con OM n. 169/96.

L'art. 14 della L. 104/92 prevedeva che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno avvenisse presso le università. I programmi contenuti nel DM 226/95 e le norme per l'istituzione e organizzazione dei predetti corsi sono transitoriamente adottati dalle SSIS Inter-ateneo per gli insegnanti destinati alla scuola media e superiori e dalle Facoltà di Scienze della Formazione delle università per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

Gli obiettivi erano quelli di “preparare docenti che agiscono come supporto ai colleghi per evidenziare nodi metodologici e didattico-disciplinari in cui più si inceppa l’azione di educazione e istruzione nei confronti di soggetti in condizione di handicap”.

5. Accesso dei docenti precari di III fascia d’Istituto ai percorsi per l’acquisizione della specializzazione al sostegno nel passato:

E’ opportuno fin d’ora precisare che l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità non è mai stato del tutto precluso ai docenti in possesso dei titoli e qualifiche che danno accesso alla III fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Il Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 *"Norme in materia di scuole aventi particolari finalità"*, art. 8 – *Titolo di Specializzazione*⁴ – stabiliva espressamente che l’accesso ai suddetti corsi fosse infatti consentito ai “*possessori dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l’accesso ai posti di ruolo*”, ovvero ai docenti in possesso di validi titoli per l’ammissione ai concorsi per soli titoli e per titoli ed esami, e quindi ai docenti precari di III fascia d’Istituto, i quali da sempre hanno avuto accesso alle predette procedure concorsuali.

Le successive riforme del sistema di formazione di tale personale, mantennero immutata tale clausola. Secondo il Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1998 n.15, *"Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario"*, art. 4, costituivano infatti titolo di ammissione ai predetti corsi: “*a) le lauree che danno accesso ad una delle classi di abilitazione di cui ai decreti previsti al comma 4[...]; b) per le classi corrispondenti, i diplomi conseguiti presso le Accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF; c) i titoli universitari conseguiti in un paese dell’Unione europea che diano accesso, nel paese stesso, alle attività di formazione insegnanti per l’area disciplinare corrispondente*”⁵.

Si evidenzia che i titoli di cui alla lett a) e b) rientrano proprio tra le qualifiche che danno accesso alle Graduatorie d’Istituto di III fascia.

Illegittimamente, numerose università ed enti incaricati della gestione dei suddetti corsi, restrinsero l’accesso ai ‘soli abilitati’, nel senso inteso dal MIUR, ma non mancarono le eccezioni⁶, tant’è che il MIUR attraverso l’emanazione del Decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, si trovò a dover ‘sanare la posizione’ di quei numerosi docenti precari di III fascia che avevano conseguito la specializzazione al sostegno e avevano maturato pluriennale anzianità di insegnamento, ma, risultavano a suo dire, privi dell’abilitazione all’insegnamento e non potevano quindi accedere alla stabilizzazione. L’amministrazione stabilì pertanto di permettere ad essi l’accesso a percorsi ‘abilitanti riservati’ il cui superamento costituiva per altro titolo di accesso alle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento concedendo loro la possibilità di essere finalmente stabilizzati.

Altri corsi furono organizzati anche successivamente a tale data, alcuni anche in tempi assai recenti. Si citano a titolo di esempio i corsi per l’acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità allestiti dall’Istituto Walden⁷, conclusisi definitivamente solo nel 2011, ai quali, per espressa previsione del bando, poteva accedere chiunque risultasse

⁴ Decreto Presidente Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 *"Norme in materia di scuole aventi particolari finalità"*, art. 8 – Titolo di Specializzazione – *"Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all’art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione... Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l’accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione"*.

⁵ Il successivo comma 2, del DM stabiliva inoltre che “*2. L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di Stato ed abilita all’insegnamento per le classi corrispondenti alle aree disciplinari cui si riferiscono i diplomi di laurea di cui sono titolari gli specializzandi. Il diploma di specializzazione conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.*”

⁶ Si vedano a titolo di esempio i corsi per l’acquisizione della Specializzazione al Sostegno, organizzati negli anni 90, dall’Istituto Superiore di Psicologia Sociale di Torino, Scuola Magistrale Ortofonetica.

⁷ Gestiti dalla Società Ce.p.i.down - Centro Prevenzione Istruzione Down - Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Belpasso Via Gobetti,3, e istituiti ai sensi del D.A. 25/09/1995, n. 1502; dell’ex D.P.R. 31/10/1975, n. 970; del D.M. del 27/06/1998, n. 226; della Sentenza n. 91/01 dell’8.01.2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania (Sez. III); della Decisione n. 732/2005 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Sicilia; dall’Ordinanza n. 981/08 del 12.07.2008 del T.A.R. Sicilia – Sez. staccata di Catania; dal Decreto Prefettizio n. 20080039509/GAB del 1° agosto 2008 e dell’art.2 del Decreto Comm. ad Acta n. 1019/XII del 16.10.2008, nonché dell’Ordinanza n°1502 del 25 Settembre 1995 Dell’assessorato per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione, Direzione Generale, della Regione Sicilia. La quale prevedeva all’art. 7, comma 2 stabiliva che *"Possono richiedere l’iscrizione al corso, coloro che, non oltre la data di scadenza della presentazione della domanda, siano in possesso dei titoli di studio che diano accesso all’insegnamento nelle scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado e artistiche"*

in possesso di un valido titolo per l'ammissione alle graduatorie per l'insegnamento⁸, e quindi anche i docenti di III fascia d'Istituto, i quali, per l'appunto, avevano titolo ad accedere alle predette graduatorie. E così numerosi di questi docenti, hanno acquisito la specializzazione al sostegno, sia per le scuole dell'Infanzia e primaria, che per le scuole secondarie, in tempi assai recenti.

6. Il nuovo scenario dettato dal Decreto 10 settembre 2010 n°249: Con l'emanazione del Decreto 10 settembre 2010, n. 249, ovvero il regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", nonché del DECRETO 30 settembre 2011, del Decreto Ministeriale n. 706 del 9 Agosto 2013, viene stabilito che l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità fosse a numero chiuso e riservato esclusivamente al personale in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

Nessuna riserva di posti è stata prevista per i docenti precari che hanno legittimamente operato su tale ambito disciplinare anche per un decennio, nessuna valutazione del servizio svolto è stata prevista. I docenti con molti anni di servizio di insegnamento sul sostegno, al pari di coloro che non hanno mai insegnato sostegno sono messi sullo stesso identico piano!

Con la successiva emanazione dei Bandi universitari per l'allestimento dei test per l'accesso ai nuovi percorsi, attuativi della citata normativa, è stato inoltre previsto che ai docenti precari di III fascia d'Istituto Italiani, ivi inclusi i possessori di Diploma di Scuola ed Istituto Magistrale Abilitante conseguito entro il 2002, fosse precluso perfino l'accesso ai Test d'ingresso a tali percorsi!

E ciò in maniera evidentemente illegittima giacché non v'è alcuna ragione per cui, dopo averli utilizzati per anni sui posti di sostegno, cosa che ha permesso di acquisire specifiche competenze "sul campo", non possono aspirare a formalizzare la loro professionalità, precludendo loro, con l'illegittimo pretesto di essere ritenuti privi di abilitazione, l'accesso ai corsi che il Ministero ha previsto per ottenere la qualifica di insegnante di sostegno.

Per meglio comprendere gli effetti di tali disposizioni si porta a titolo di esempio la posizione della prof.ssa Francesca Bertolini, docente precaria Italiana di III fascia d'Istituto con pluriennale esperienza di insegnamento presso scuole statali, in buona parte maturata operando su cattedre di sostegno

7. Effetti della normativa sui docenti precari di III fascia d'Istituto:

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati che preclude in maniera irrimediabile l'ammissione al corso di specializzazione, assume immediata e palmare evidenza con riguardo all'Istante.

Come si evince dalla tabella riassuntiva dei servizi di seguito riportata, la Prof.ssa Bertolini ha operato sul sostegno per circa 7 anni e sempre con competenza e professionalità riconosciute da alunni, genitori e, soprattutto, dallo stesso Istituto scolastico ove ha insegnato, nel quale in più di un'occasione è stata richiesta la continuità didattica.

A.S.	dal	al	Scuola	Disciplina insegnata
• 2012/2013	15/09/2013	30/06/2014	IC Fiorenzuola (PC) Cattedra vacante	Sostegno
• 2011/2012	23/11/2011	08/03/2012	IC Bettola (PC) Supplenza	Ed. Musicale alle medie (A032)
• 2011/2012	19/10/2011	22/11/2011	IC Podenzano (PC) Supplenza fino ad avente diritto	Sostegno
• 2010/2011	03/06/2011	12/06/2011	IC MK Gandhi Rottofreno (PC) Supplenza	Sostegno
• 2010/2011	04/04/2011	02/06/2011	IC MK Gandhi Rottofreno (PC) Supplenza	Sostegno
• 2010/2011	03/11/2010	03/04/2011	IC MK Gandhi Rottofreno (PC) Supplenza	Sostegno
• 2008/2009	15/09/2008	30/06/2009	IC Castell'Arquato (PC) Cattedra vacante	Sostegno
• 2007/2008	29/11/2007	30/06/2008	IC Castell'Arquato (PC) Cattedra vacante	Sostegno
• 2007/2008	13/09/2007	28/11/2007	IC Faustini Frank (PC) Cattedra vacante fino ad avente diritto	

Sostegno

⁸ Art. 5, "Requisiti per l'ammissione: gli aspiranti debbono essere in possesso del titolo di studio specifico, utile ad inserirsi nelle graduatorie per l'insegnamento nell'ordine di scuola per il quale intendono conseguire la specializzazione, oltre ai requisiti previsti dalla vigente normativa per l'accesso ai pubblici concorsi. Essi devono verificare il possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, al fine di evitarne l'esclusione".

•	2006/2007	12/10/2006	30/06/2007	IC Lugagnano val d'Arda (PC) Cattedra vacante	Sostegno
•	2006/2007	01/10/2006	11/10/2006	IC Ponte dell'Olio (PC) Supplenza fino ad avente diritto	
	Sostegno				
•	2006/2007	25/09/2006	30/09/2006	IC Ponte dell'Olio (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	29/11/2005	30/06/2006	IC Bettola (PC) Cattedra vacante ed Musicale alle medie (A032)	
•	2005/2006	01/10/2005	28/11/2005	IC Bettola (PC) Cattedra vacante fino ad avente diritto	ed
	Musicale alle medie (A032)				
•	2005/2006	14/10/2005	12/12/2005	IC Fiorenzuola d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	13/12/2005	23/12/2005	IC Fiorenzuola d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	24/12/2005	26/01/2006	IC Fiorenzuola d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	27/01/2005	08/04/2006	IC Fiorenzuola /d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	09/04/2006	10/06/2006	IC Fiorenzuola d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	02/06/2006	12/06/2006	IC Fiorenzuola d'Arda (PC) Supplenza	Sostegno
•	2005/2006	09/02/2005	21/02/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	22/02/2005	26/02/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	27/02/2005	15/03/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	31/03/2005	14/04/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	15/04/2005	26/04/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	27/04/2005	02/05/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	03/05/2005	17/05/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	18/05/2005	19/05/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	20/05/2005	03/06/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno
•	2004/2005	04/06/2005	08/06/2005	IC Carpaneto (PC) Supplenza	Sostegno

La carenza dei soli titoli erroneamente ritenuti abilitanti dall'amministrazione, peraltro, non è certo addebitabile alla stessa che, ai sensi del D.M 249/2010, avrebbe dovuto godere del diritto di accedere direttamente ai TFA ed ottenere quindi 'l'abilitazione'. Purtroppo nessun TFA di musica, classe di concorso per la quale la stessa ha ottenuto l'inserimento in graduatoria e quindi l'assunzione, è stato bandito.

Così, nonostante abbia 8 anni di esperienza di insegnamento presso scuole statali, di cui 7 sul sostegno, le viene ora negato il diritto di vedersi applicata la DIR 36/2005/CEE, ove, all'art. 3, c. 3, equipara tre anni di esperienza professionale a titolo formativo abilitante, nonché quanto previsto dalla Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che in ogni caso impone agli Stati Membri l'adozione di quelle misure necessarie per favorire il riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale, ovvero dell'esperienza lavorativa maturata, mediante il rilascio attestati o certificati, ed addirittura le viene impedito di accedere perfino ai test universitari per l'accesso ai corsi sul sostegno!

Ella è quindi destinata negli anni a vedersi scavalcata in graduatoria da chi ha potuto accedere a tali percorsi, anche se privi di ogni esperienza di insegnamento, o sulla specifica disciplina, e quindi viene di fatto condannata alla perdita definitiva del posto di lavoro o, nel migliore dei casi, condannata al precariato a vita.

Si tratta pertanto di provvedimenti illegittimi ed in contrasto con la normativa nazionale, comunitaria, con quella contenuta nel contratto, nonché in contrasto con le disposizioni interne alla Carta Sociale Europea per i seguenti motivi.

MOTIVI

*** IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE SECONDO LE FONTI CONTRATTUALI E DEL DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE***

E' anzitutto utile ribadire che la formazione è un diritto per i lavoratori e un obbligo per l'amministrazione e i datori di lavoro che li hanno assunti. Tale diritto/obbligo è previsto espressamente non solo dall'art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana, secondo cui *"la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori"*, ma invero anche dalla normativa comunitaria, nazionale, dal contratto nazionale dei lavoratori e perfino da alcuni trattati internazionali che l'Italia ha sottoscritto.

Il Testo unico sul Pubblico Impiego all'art. 1 *"riconosce espressamente che la disciplina del rapporto di lavoro pubblico deve realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti"* e il successivo art. 7 ribadisce ulteriormente questo concetto stabilendo che *"le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale"*.

Dalla lettura delle fonti contrattuali, ed in particolare del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Scuola e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla Formazione del comparto scuola, emerge infatti che il diritto alla formazione, inclusa quella in ingresso “*costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale.*”

“*L'attività di formazione costituisce pertanto un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l'amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità.*”.

La Carta dei servizi scolastici, approvata con DPCM del 7 giugno 1995, ribadendo tale concetto, afferma che “*L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari.*”.

Il Diritto dell'Unione oltre a sottolineare e riconoscere l'importanza del diritto alla formazione, impegna gli stati membri a “*migliorare l'organizzazione della formazione professionale iniziale e la formazione professionale permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento sul mercato del lavoro.*”⁹.

Secondo la direttiva 1999/70/CE inoltre “*nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.*”.

La Carta comunitaria dei diritti fondamentali approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000 stabilisce che “*ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.*”.

La Carta Comunitaria dei Diritti Sociali Fondamentali dei Lavoratori stabilisce che “*ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni di accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità. Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi di formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze.*”.

L' Articolo 166 (Del TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNION EUROPEA stabilisce che “*L'Unione attua una politica di formazione professionale [e che] L'azione dell'Unione è intesa [...] a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani.*”.

La Decisione del Consiglio 63/266/CEE relativa alla determinazione dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale stabilisce che “*durante le varie fasi della vita professionale ogni persona deve avere la possibilità di ricevere una formazione adeguata, di perfezionarsi e di fruire del riadattamento professionale di cui avesse bisogno*”, “*i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale devono applicarsi all'insieme della preparazione professionale dei giovani e degli adulti che possono essere chiamati ad esercitare un'attività professionale o che già l'esercitano fino al livello dei quadri medi e che è opportuno attribuire un'importanza particolare alla formazione ed al perfezionamento degli insegnanti e degli istruttori.*”.

Il testo procede ribadendo che “*La politica comune di formazione professionale deve tendere ai seguenti scopi fondamentali :*

- a) *realizzare le condizioni che rendano effettivo per tutti il diritto a ricevere un'adeguata formazione professionale ;*
- f) *favorire, durante le diverse fasi della vita professionale, una formazione e un perfezionamento idonei e, all'occorrenza una riqualificazione e un riadattamento professionali;*
- g) *offrire a ciascuno, secondo le proprie aspirazioni, attitudini, conoscenze ed esperienze di lavoro, con i mezzi permanenti atti a permettere un miglioramento sul piano professionale, sia l'accesso a un livello professionale superiore, sia la preparazione per una nuova attività di livello più elevato.*”.

Tutte misure che, vale la pena ricordare, si trovano in lampante contrasto con le norme impugnate le quali violano sostanzialmente il diritto alla formazione, impedendo al personale docente già alle dipendenze dell'amministrazione, l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno.

VIOLAZIONE DELLA PARTE I, COMMA 10, E DELLA PARTE II ARTICOLO 10 DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA

Altresì manifesta risulta la violazione della Parte I, comma 10, della Carta Sociale Europea, secondo cui “*ogni persona ha diritto ad adeguati mezzi di formazione professionale*”,

nonché della Parte II art. 10, “*Diritto alla Formazione*”, della Carta Sociale Europea secondo cui: “*Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le Parti s'impegnano: [...]*

- 2. *ad assicurare o a favorire un sistema di apprendistato ed altri sistemi di formazione per i giovani nei differenti posti di lavoro;*

⁹ Art. 150 del TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA (TCE)

3. ad adottare o a favorire, come opportuno: a. provvedimenti adeguati ed agevolmente accessibili per la formazione professionale dei lavoratori adulti [...];

5. ad incentivare la piena utilizzazione dei mezzi previsti mediante le seguenti norme:

a. riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri;

b. concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati;

c. inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi supplementari di formazione che il lavoratore frequenta durante il lavoro, su domanda del suo datore di lavoro;

d. garanzia, per mezzo di un adeguato controllo ed in consultazione con le organizzazioni professionali di datori di lavoro e di lavoratori, dell'efficacia del sistema di apprendistato e di ogni altro sistema di formazione destinato ai giovani lavoratori, ed in generale di un'adeguata tutela per i giovani lavoratori”;

Ai docenti precari italiani di III fascia d’Istituto, già alle dipendenze dell’amministrazione, e che magari da anni operano su cattedre di sostegno, si ribadisce che è preclusa ogni possibilità di accedere ai percorsi per l’acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Partendo dal presupposto che l’amministrazione ha da sempre l’obbligo costituzionale e normativo di assumere esclusivamente personale ritenuto qualificato, che i docenti precari di III fascia d’istituto italiani sono assunti da valide graduatorie di merito ministeriali, in quanto ritenuti legalmente possessori di titoli validi all’insegnamento, all’immissione in ruolo e idonei all’insegnamento, appare non solo irrazionale che a tale personale sia precluso l’accesso ai predetti percorsi di specializzazione in quanto ritenuti arbitrariamente “non abilitati”, ma qualora si volesse comunque appoggiare questa tesi, a maggior ragione tale personale avrebbe tutto il diritto di accedere ai percorsi che permettano loro di acquisire quella professionalità e competenza richiesta per l’espletamento degli incarichi per i quali sono temporaneamente e ripetutamente assunti dal ministero.

Permettere di accedere ai percorsi didattici per l’acquisizione della specializzazione sul sostegno a personale con pluriennale esperienza di insegnamento sul sostegno, gioverebbe sia ai docenti che, avendo accesso a tali percorsi, non dovrebbero più temere eventuali scavalcamenti in graduatoria e la loro conseguente estromissione dal posto di lavoro, sia agli studenti, i quali trarrebbero beneficio dall’essere seguiti da personale ancor meglio preparato.

In ogni caso, a prescindere dall’illegittima esclusione dei docenti appartenenti alla categoria dei “Terza Fascia di Istituto”, l’impostazione stessa del decreto lede i diritti più generali dei docenti di ogni ordine e grado, inclusi quelli ritenuti ‘abilitati’ nel senso inteso dal MIUR.

E’ infatti opportuno precisare che nemmeno i docenti ritenuti in possesso della ‘predetta abilitazione’, magari con pluriennale esperienza di insegnamento anche sul sostegno, potranno accedere direttamente a tali percorsi, in quanto si ricorda che gli stessi, prevedono un triplo test di sbarramento e sono a numero chiuso.

Quindi anche i ‘docenti precari abilitati’, nel senso inteso dal MIUR, al pari dei colleghi di terza fascia d’istituto, con pluriennale esperienza di insegnamento sul sostegno, qualora non riescano ad accedere ai predetti corsi di specializzazione, rischierebbero anch’essi lo scavalco in graduatoria e quindi la perdita del posto di lavoro.

Ennesima illegittimità risulta conseguente alle modalità di allestimento dei suddetti percorsi. Secondo il DM 249/2010, e i bandi universitari, il costo dei corsi è interamente addossato a coloro che vi avranno accesso, nessuna esenzione o concessione di ‘assistenza finanziaria è prevista per i casi appropriati’ nei confronti dei dipendenti già alle dipendenze dell’amministrazione.

I predetti corsi universitari, che prevedono l’obbligo di frequenza di almeno l’80% delle lezioni, l’acquisizione di ben 60 crediti universitari, pari ad un impegno di 1.500 ore, non tengono in minimo conto della posizione degli studenti lavoratori, sono allestiti di preferenza fuori dall’orario di lavoro, e risultano in ogni caso di difficile frequenza per coloro che risultano assunti a tempo pieno alle dipendenze della pubblica amministrazione. Si pensi al fatto che nella maggior parte dei casi, i precari che vi accedono sono costretti a percorrere centinaia di chilometri, in quanto i corsi sono stati allestiti solo in una parte degli atenei ed università sparsi sull’intero territorio italiano. La maggior parte di questi corsi, avendo durata quadrimestrale o semestrale, richiede un impegno esclusivo, e uno studio giornaliero che varia dalle 5 alle 8 ore¹⁰. Da quanto esposto risulta chiaro e inequivocabile che un qualsiasi docente lavoratore, difficilmente, e solo a costo di enormi sacrifici, potrebbe sostenere un simile sforzo.

Per tutte queste ragioni, L’associazione sindacale La Voce dei Giusti chiede che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali dichiari che l’Italia viola l’art. 1, comma 10 della Carta Sociale Europea e l’art. 10 della Carta Sociale Europea.

*****VIOLAZIONE PARTE V ARTICOLO E – NON DISCRIMINAZIONE IN RELAZIONE ALL’ART. 10 *****

¹⁰ I corsi di specializzazione per l’acquisizione della specializzazione sul sostegno, richiedono, ai sensi del DM 249/2010, l’acquisizione di ben 60 Crediti Formativi Universitari. Secondo la normativa vigente (D.M. 509/99) un credito universitario è pari a un carico di lavoro di 25 ore. Da che se ne deduce che 60 crediti universitari sono pari ad un carico di lavoro di 1.500 ore, che distribuite su un arco di tempo mediamente variabile tra i 6 e i 4 mesi, sono pari ad un carico di lavoro giornaliero variabile tra le 5 e le 8 ore e mezza.

E' interessante notare come il MIUR da un lato si sia totalmente dimenticato dei doveri contratti nei confronti delle decine di migliaia di docenti precari di III fascia d'Istituto assunti annualmente, condannandoli alla perdita definitiva del posto di lavoro, o alla precarietà, dall'altro lato ha invece mostrato tale sensibilità e consapevolezza nei confronti di lavoratori assunti per identiche mansioni e incarichi, ma in possesso di un contratto a tempo a indeterminato. Ciò è avvenuto per ammissione della stessa amministrazione, sulla base degli obblighi derivanti dal contratto.

Eppure in realtà, il Contratto Collettivo del Comparto Scuola, non solo risulta essere lo stesso, e quindi dovrebbe essere indistintamente applicato a tutto il personale docente, indipendentemente dalla graduatoria di estrazione e dalla durata del contratto, ma non prevede in nessun modo alcuna distinzione nella fruizione del diritto alla formazione. Detto altrimenti, per ribadire un concetto già espresso, tutti i docenti, indipendentemente dalla graduatoria di estrazione e dalla durata del contratto, al momento dell'assunzione, acquisiscono gli stessi identici doveri, obblighi e diritti.

L'amministrazione, del tutto arbitrariamente, con l'emanazione del Decreto del Direttore Generale n. 7 del 16 aprile 2012, ha negato tale presupposto, permettendo che i docenti di ruolo, ovvero assunti con contratto a tempo indeterminato, risultati soprannumerari a seguito dei tagli effettuati a seguito della riforma scolastica prevista dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, potessero accedere gratuitamente¹¹ e senza alcun test di sbarramento ai percorsi per l'acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, previsti dal Decreto 249/2010, art. 13.

La stessa amministrazione inoltre, consapevole degli obblighi e degli impegni del personale docente in servizio, ha espressamente ribadito che tali percorsi, rivolti esclusivamente al personale di ruolo ritenuto soprannumerario, dovessero tenere conto delle esigenze del personale in servizio, impegnando inoltre le università e gli atenei *“ad erogare attività didattiche e formative utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning”*, e prevedendo inoltre nelle tabelle allegate al decreto, che, con l'esclusione delle attività di tirocinio, le lezioni si svolgessero per il 50% in modalità e-learning.

Secondo infatti l'art. 2, del decreto, è previsto infatti che *“I corsi di cui al presente decreto sono istituiti ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo tra il Ministero dell'istruzione¹², dell'università e della ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei presidi di scienze della formazione sottoscritto in data 5 luglio 2011, di seguito denominato Accordo. I corsi sono organizzati dalle reti di cui alla convenzione tra la Direzione generale per il personale scolastico, la Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, le università di Firenze, Bari, Salerno, Padova e Cattolica di Milano e il liceo Alfano I di Salerno del 27 dicembre 2011, di seguito denominata Convenzione, tenendo conto delle esigenze del personale in servizio”*.

E' interessante inoltre notare che l'amministrazione ha chiarito all'interno dello stesso decreto, art. 1, comma 2, che tali percorsi sono allestiti *“ai sensi dell'art. 19, comma 11 della legge 15 luglio, n. 211”* secondo cui *“L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244...; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili...”*, e dell'art. 63 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola del 29 Novembre 2007, che non solo, come già ribadito in premessa si dovrebbe applicare a tutto il personale docente, indistintamente dalla durata del contratto o dalla graduatoria di assunzione, ma che nel dettaglio prevede espressamente che: *“ART. 63 - FORMAZIONE IN SERVIZIO: 1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti...”*

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie...”

Il successivo art. 64 prevede che:

“FRUIZIONE DEL DIRITTO ALLA FORMAZIONE: 1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

¹¹ Secondo infatti l'art. 1, comma 3 del predetto decreto è previsto che *“Il costo dei corsi è coperto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”*.

¹² Ai sensi del quale *“Art. 4: Le reti di Facoltà si impegnano ad erogare attività didattiche e formative utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning, impegnando docenti qualificati.”*

2. *Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.*

3. *Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.*

Con l’emanazione della Nota Prot. AOODGPER n. 13391 - 11 dicembre 2013, il MIUR ha ulteriormente chiarito il concetto secondo il quale “*i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno di cui alla nota della DGPer n. 11235 del 20 ottobre 2013, emanata in applicazione del DDG n.7 del 16 aprile 2012, destinati ai docenti di ruolo appartenenti alle classi di concorso in esubero, costituiscono attività di formazione obbligatoria*”.

La discriminazione operata fra il personale docente di ruolo e quello non di ruolo, viola non solo le disposizioni del contratto, il quale come già precisato non fa distinzioni in base alla tipologia del contratto o alla graduatoria di assunzione, ma risulta per altro espressamente in contrasto con i dettami della direttiva 1999/70/CE, di cui l’Italia è firmataria, e che prevede alla Clausola 4, che “*Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato n meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive*”.

La successiva Clausola 6, comma 2 prevede inoltre che “*Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale*”.

In conclusione risulta chiaro e palese che la normativa nazionale, comunitaria e il contratto prevedono che non si possano discriminare i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ed indeterminato, e che tutto il personale docente alle dipendenze del MIUR debba godere di medesimi diritti.

E’ chiaramente accertato inoltre che, secondo la normativa comunitaria, i datori di lavoro, nel caso di specie il MIUR, hanno l’obbligo di fornire adeguati mezzi di formazione.

Al fine di ottenere una completa esposizione del complesso insieme dei docenti, si fa notare che, diversamente da quanto si è portati a credere, non tutti i docenti di ruolo possono ritenersi ‘abilitati’ nel senso inteso dal MIUR. La maggior parte infatti dei docenti destinatari delle misure di cui al Decreto del Direttore Generale n. 7 del 16 aprile 2012, risultano infatti operare sulle classi di concorso degli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici). Tale personale, assurgendo negli anni 90 dal rango di ATA (Assistente Tecnico Amministrativo) a quello di docente, poté infatti confluire direttamente nelle Graduatorie Permanenti, poi divenute ad Esaurimento, valide per l’assunzione in ruolo del personale docente, senza alcun preventivo ‘riconoscimento della qualifica’. Se si considera che nessun concorso o corso ordinario abilitante per tale personale è mai più stato bandito¹³ da allora, appare evidente come la maggior parte dei destinatari di tali percorsi, risulti in possesso di titoli e qualifiche con valenza del tutto identica a quella dei docenti precari di III fascia d’Istituto, che forse corrono ancora maggiori rischi di perdere definitivamente il proprio posto di lavoro¹⁴.

Il rischio, va ribadito, non riguarda infatti solo di docenti precari di III fascia che operano sulle cattedre di sostegno, ma anche quelli inseriti in altre graduatorie che operano sulle medesime classi di concorso delle province dei docenti di ruolo ritenuti soprannumerari. Se infatti, come da ammissione della stessa amministrazione, tale personale, per via dei tagli e della riduzione del personale, operata dalla riforma scolastica, è destinato a perdere il posto di lavoro, a maggior ragione il personale precario, è destinato ad una medesima sorte, pur se magari opera nella scuola, con assunzioni annuali ripetute da molti anni, al pari dei propri colleghi di ruolo.

Secondo la Parte V Articolo E – Non discriminazione – Della Carta Europea, “*Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l’ascendenza nazionale o l’origine sociale, la salute, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione*”.

¹³ Vennero invece banditi alcuni corsi riservati al personale con pluriennale esperienza di insegnamento rispettivamente nel 2005 e nel 1999, destinati però ad un ‘ristretto numero’ di utenti.

¹⁴ Si precisa a tal proposito che il personale docente di ruolo ritenuto soprannumerario, in ogni caso, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale sulle Utilizzazioni, manterrebbero in ogni caso la precedenza assoluta per l’assunzione verso cattedre e supplenze disponibili per qualsiasi Classe di Concorso/insegnamento per la quale siano ritenuti in possesso di titoli validi all’insegnamento, inclusi i titoli e le qualifiche che danno accesso alla III fascia d’Istituto. Mentre i docenti inseriti in tale graduatoria pur con pluriennale anzianità di servizio, si trovano relegati in una graduatoria di coda.

Ad avviso dello scrivente, le discriminazioni di cui sono oggetto i docenti precari italiani di III fascia d'Istituto e non solo, rispetto i docenti di ruolo ritenuti soprannumerari, nella fruizione del diritto alla formazione professionale, appaiono inaccettabili, e del tutto ingiustificate. Giacché non solo le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione ad emanare tali percorsi, dovrebbero avere medesima valenza per entrambe le categorie, ma soprattutto perché la normativa e le clausole contrattuali, dalle quali il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 16 aprile 2012 trae origine dovrebbero avere la medesima valenza sia nei confronti del personale precario che di quello assunto in ruolo.

Il Governo Italiano inoltre, mediante l'art. 19, comma 11 della legge 15 luglio, n. 211 "secondo cui *"L'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244...; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe. A tale fine, nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione del personale docente, viene data priorità agli interventi di formazione di tutto il personale docente sulle modalità di integrazione degli alunni disabili..."*, ha inoltre ribadito la necessità di erogare e fornire al personale docente, una adeguata formazione sulle modalità di integrazione degli alunni disabili.

Non si capisce quindi perché questa formazione venga concessa esclusivamente a personale di ruolo ritenuto soprannumerario, e che magari non ha mai nemmeno operato su cattedra di sostegno, e venga al contempo negata a chi ha operato anche per 10 anni e opera tutt'ora su cattedre di sostegno, avendo svolto tali mansioni per altro con professionalità e senza demeriti.

Per tutte queste ragioni, L'associazione sindacale La Voce dei Giusti chiede che il Comitato Europeo dei Diritti Sociali dichiari che l'Italia viola la PARTE V ARTICOLO E – NON DISCRIMINAZIONE in relazione all'art. 10 della Carta Sociale Europea.

Con riferimento alla ricevibilità del presente reclamo:

A. Lo Stato contro cui è diretto il reclamo collettivo:

- Il presente reclamo è diretto all'Italia.
- L'Italia ha ratificato e reso esecutiva la Carta Sociale Europea con la legge del 9 Febbraio 1999, n. 30, "Ratifica ed esecuzione della Carta Sociale Europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 che protegge il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del loro datore di lavoro.
- L'Italia ha ratificato con la legge del 28 Agosto del 1997, n. 298, "Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale della Carta Sociale Europea, che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 Novembre 1995", il protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea relativo al sistema di reclami collettivi.

B. L'organizzazione che presenta il reclamo collettivo

- La Voce dei Giusti, è un'associazione democratica e indipendente nata nel 2013, la cui sede nazionale si trova a Pescara, in Via del Santuario della Madonna dei Sette Dolori, n° 256;
- La Voce dei Giusti, pone al centro dei suoi obiettivi la questione della difesa dei diritti dei lavoratori ed in particolare dei docenti, tutelandone la dignità e gli interessi economici e sociali, promuovendo a tal fine ogni azione necessaria con particolare attenzione ai precari di III fascia d'Istituto ed opera anche con finalità sindacali. L'associazione si prefigge inoltre di vigilare sulla salvaguardia dei diritti di ognuno, delle libertà fondamentali e della legalità, allo scopo di tutelare gli interessi e i diritti dei lavoratori ed in particolare dei docenti della scuola, in particolare dei docenti precari assunti dalle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia;
- La Voce dei Giusti, opera in sintesi con finalità sindacali, allo scopo di tutelare gli interessi e i diritti dei docenti della scuola, in particolare dei docenti precari assunti dalle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di III fascia;
- Tale finalità è espressamente riconosciuta dallo Statuto;
- La predetta organizzazione sindacale, è stata legalmente costituita e registrata presso l'Ufficio delle Entrate, in ottemperanza alla normativa nazionale in data 3/12/2013;
- L'Associazione Sindacale La Voce dei Giusti è pertanto legittimata a presentare Reclami al Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

C. L'associazione sindacale è legittimata a presentare reclami collettivi dinanzi al Comitato Europeo dei Diritti Sociali

- Tale legittimazione è prevista dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta Sociale Europea che prevede un sistema di reclami collettivi, secondo il quale sono titolari del diritto di presentare reclami collettivi, tra le altre, "le

organizzazioni nazionali rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori dipendenti dalla giurisdizione della Parte Contraente chiamata in causa dal reclamo".

- Avendone la legittimazione, l'Associazione Sindacale La Voce dei Giusti presenta questo reclamo collettivo contro l'Italia, dinnanzi al Comitato Europeo dei Diritti Sociali, attraverso il proprio presidente e legale rappresentante.
- Ai sensi dell'art. 11 e 12 dello statuto dell'associazione sindacale della Voce dei Giusti, la rappresentanza legale dell'associazione è attribuita al Presidente e al Vicepresidente.

Attualmente il Presidente dell'associazione sindacale La Voce dei Giusti, è la prof.ssa Francesca Bertolini

Allegati:

- Copia dello Statuto dell'Associazione Sindacale La Voce dei Giusti (Allegato A)
- Copia dell'atto di Registrazione all'ufficio delle Entrate (Allegato B)

Parma li 10/09/2014

Dott.sa Francesca Bertolini

(Presidente associazione/sindacato La Voce dei Giusti)

Francesca Bertolini